

Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari Polizia Amministrativa e Sociale Protocollo : 557/PAS/U/010565/XVJ(53) Data: 16/09/2020 Classifica: XVJ(53)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Roma, data del protocollo

AI SIGG.RI PREFETTI LORO SEDI AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **TRENTO** AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO BOLZANO AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA AI SIGG.RI QUESTORI LORO SEDI e, p.c.: ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza -Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna -Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna ROMA AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Autorità Nazionale - U.A.M.A. **ROMA** AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Gabinetto ROMA AL MINISTERO DELLA DIFESA Gabinetto ROMA AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Agenzia delle Dogane e dei Monopoli **ROMA** AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Gabinetto **ROMA** AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Gabinetto **ROMA** MODULARIO



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Gabinetto Gabinetto	ROMA
AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Gabinetto	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO	SEDE
AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	SEDE
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	ROMA
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE	ROMA
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I	
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO	ROMA
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE	ROMA
ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO	ROMA

Oggetto: Variante n. 1 alle "Linee guida per l'applicazione delle vigenti normative in materia di riconoscimento e classificazione degli esplosivi" (ed. 2020).

Regime fiscale delle istanze di riconoscimento e classificazione degli esplosivi ex art. 53 T.U.L.P.S. e delle comunicazioni ex art.8, comma 7, del D.M. 19 settembre 2002, n.272. Parere dell'Agenzia delle Entrate del 25 agosto 2020.



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Seguito:

a) n. 557/PAS/U/007884/XVJ(53) del 20 luglio 2020.

Come è noto, con l'atto di indirizzo indicato a seguito *sub a*), è stato illustrato il quadro ordinamentale concernente la disciplina del riconoscimento e della classificazione degli esplosivi.

Ad integrazione del citato atto di indirizzo, si informa che l'Agenzia delle Entrate, su interpello di questa Amministrazione, si è pronunciata sul regime fiscale della comunicazione del conseguimento della certificazione di conformità dell'esplosivo - di cui all'articolo 8, comma 7, del D.M. 19 settembre 2002, n. 272 - volta a conseguire la classificazione dell'esplosivo per uso civile marcato CE e la relativa iscrizione nell'Allegato A al R.D. n. 635/1940.

Con il parere che si allega in copia (All.1), la citata Agenzia, tenuto conto dell'assetto normativo rappresentato da quest'Amministrazione, ha ritenuto che l'Autorità di Pubblica Sicurezza non si limita a prendere atto della comunicazione presentata ai sensi del menzionato articolo 8, comma 7, del D.M. n. 272/2002, in quanto attiva il procedimento amministrativo per la classificazione e l'iscrizione d'ufficio del prodotto esplodente nell'Allegato A al R.D. n. 635/1940.

Tale comunicazione – ad avviso del predetto organismo dell'Amministrazione finanziaria – è, pertanto, assimilabile ad un'istanza prodotta all'Amministrazione e tendente ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo, soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 3, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972. Ha, quindi, concluso che anche per la comunicazione in argomento sia dovuta l'imposta di bollo nella misura della tariffa vigente, fin dall'origine.

Alla luce del parere reso dall'Agenzia delle Entrate, l'imposta di bollo è, dunque, dovuta sia, come già noto, per le istanze di riconoscimento, classificazione ed iscrizione degli esplosivi nell'Allegato A al R.D. 635/1940 ai sensi dell'art. 53 T.U.L.P.S., che per le comunicazioni del conseguimento della certificazione di conformità dell'esplosivo medesimo, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, D.M. n. 272/2002.

Ciò premesso, si trasmettono le versioni aggiornate degli Allegati C (All.2) ed F (All.3) alla predetta direttiva del 20 luglio scorso, predisposte in conformità al nuovo parere reso dall'Agenzia delle Entrate.


Si pregano le SS.LL. di voler sostituire i corrispondenti Allegati acclusi alla direttiva in parola, apportando l'annotazione della presente aggiunta/variante.

Premesso che questo Dipartimento provvederà a pubblicare sul proprio sito istituzionale il presente atto di indirizzo, si segnala l'utilità che i Sigg.ri Prefetti valutino la possibilità di parteciparne i contenuti, nelle forme ritenute più opportune, alle locali Camere di Commercio, Industria e Artigianato, affinché ne rendano edotte le categorie professionali interessate.

Nel confidare nella consueta fattiva collaborazione per l'attuazione delle presenti indicazioni, l'UPAS resta a disposizione per ogni chiarimento o indicazione ritenuti utili.

ede

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Gambacurta



Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali Settore Consulenza Ufficio Consulenza imposte indirette

> MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA P.S. PIAZZA DEL VIMINALE 1 00184 ROMA

PEC:

dipps.pasarmiesplosivi@pecps.interno.it

OGGETTO: Interpello n. 956-706/2020

Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO P.S.. Codice Fiscale 80202230589 Partita IVA 12587831004 Istanza presentata il 27/03/2020 Scadenza termini invio risposta il 29/08/2020

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

Il Ministero istante dell'Interno fa presente che ai sensi dell'articolo 53 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" (di seguito "TULPS") provvede al riconoscimento e classificazione dei prodotti esplodenti, e alla relativa iscrizione nell'allegato A al Regio Decreto 6 maggio 1940, n, 635 recante "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza" (di seguito "RETULPS").

Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali Via Giorgione, 106 – 00147 Roma - Tel, 0650545259 - Fax 0650059258 e-mail; interpello@pec.agenziaentrate.it - <u>div.contr.interpello@aaenziaentrate.it</u> Al riguardo, il Ministero istante rappresenta, che l'iscrizione nell'allegato A al Regolamento di esecuzione del TULPS, dei prodotti esplodenti nelle singole categorie, è disposta con provvedimento del Capo della Polizia –direttore generale della pubblica sicurezza.

In proposito precisa, che il predetto provvedimento è rilasciato a seguito dell'esito di procedimenti amministrativi, riconducibili alle seguenti fattispecie:

- il provvedimento viene rilasciato su istanza di parte, quando si richiede il riconoscimento e classificazione di prodotti esplosivi privi della marcatura CE, in tale ipotesi l'istanza sconta l'imposta di bollo;
- il provvedimento viene rilasciato d'ufficio, quando si richiede la classificazione dei prodotti esplosivi per uso civile marcati CE.

L'istante aggiunge, inoltre, che la procedura per ottenere il provvedimento di classificazione dei prodotti esplosivi per uso civile marcati CE di cui al punto sub 2), è regolata dal D.M. 19 settembre 2002, n. 272, che all'articolo 8, comma 7, stabilisce che "Qualora i produttori o gli importatori che intendano immettere sul mercato interno un esplosivo abbiano ottenuto da uno degli Organismi notificati di altro Stato dell'unione europea l'attestato di esame "CE del tipo" o altra certificazione di conformità secondo una delle procedure di cui all'allegato V del decreto legislativo n.7 del 1997, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Ministero dell'interno, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, del presente regolamento (...). La comunicazione deve fornire una descrizione completa dell'esplosivo ed i mezzi di identificazione".

Il Ministero istante precisa, che a seguito della comunicazione presentata dai produttori o importatori, l'autorità di pubblica sicurezza procede all'iscrizione d'ufficio dei prodotti esplodenti, nell'allegato A al RETULPS, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 83, comma 1, secondo periodo del RETULPS, e dall'articolo 19, comma 3, lettera a) del D.M. n. 272 del 2002.

Premesso quanto sopra, il Ministero interpellante chiede, quindi, se la comunicazione di cui all'articolo 8, comma 7, del D.M. 19 settembre 2002, debba essere assoggettata all'imposta di bollo.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Il Ministero interpellante fa presente che a seguito della presentazione della comunicazione oggetto del presente quesito, verifica la valutazione di conformità del prodotto esplodente, effettuata da apposito organismo autorizzato in ambito CE e la conseguente apposizione della marcatura CE sul prodotto esplodente.

Aggiunge, inoltre, che a seguito del controllo documentale, provvede di propria iniziativa all'iscrizione del prodotto esplodente nell'allegato A al regolamento di esecuzione del TULPS, ed emette il provvedimento di classificazione, onde consentire ai fabbricanti o agli importatori di svolgere l'attività di importazione, di trasporto intracomunitario, di fabbricazione e/o deposito del prodotto esplodente iscritto.

In considerazione di quanto premesso, lo stesso Ministero ritiene che la comunicazione di cui all'articolo 8, comma 7, del D.M. n 272 del 2002, non deve essere assoggettata all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 3, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, in quanto non può essere assimilata alle istanze volte all'emanazione di un provvedimento della pubblica amministrazione.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 3, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce che è dovuta l'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, per le "Istanze, petizioni, ricorsi (...) diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali dell'Amministrazione dello Stato,

delle regioni, delle province, dei comuni, (...), tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili".

In linea generale, quindi, le istanze dirette ad una amministrazione dello Stato sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio.

Con riferimento al quesito proposto, si rileva che l'articolo 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), al comma 1, stabilisce che "È vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare, trasferire, o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministero dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformità previsti dalle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie in materia di prodotti esplodenti".

Il comma 3 al medesimo articolo prevede che "L'iscrizione nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del presente testo unico dei prodotti nelle singole categorie è disposta con provvedimento del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza".

Il Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (recante Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), all'articolo 83, comma 1, dispone che "I prodotti esplodenti marcati CE sono classificati a seconda della loro tipologia nelle categorie di cui al precedente articolo 82 ed iscritti d'ufficio nell'allegato A al presente regolamento, ai soli fini dell'applicazione delle norme tecniche inerenti alla sicurezza nell'attività di fabbricazione e di deposito di esplosivi contenute nell'allegato B al presente regolamento.

Nell'articolo 82 del richiamato regolamento sono classificati nelle categorie e nei relativi gruppi tutti i prodotti esplodenti secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.

Il D.M. 19 settembre 2002, n. 272, recante il Regolamento di esecuzione del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile, all'articolo 8, comma 7, stabilisce che "Qualora i produttori o gli importatori che intendano immettere sul mercato interno un esplosivo abbiano ottenuto da uno degli Organismi notificati di altro Stato dell'unione europea l'attestato di esame "CE del tipo" o altra certificazione di conformità (...), sono tenuti a darne immediata comunicazione al Ministero dell'interno".

Tenuto conto del quadro normativo sopra rappresentato, si evince che i produttori o gli operatori qualora intendano immettere sul mercato interno dei prodotti esplodenti che abbiano ottenuto, da uno degli Organismi notificati di altro Stato dell'Unione europea, l'attestato di esame "UE del tipo" o altra certificazione di conformità, devono informare con comunicazione immediata il Ministero dell'interno.

A seguito della comunicazione, dunque, l'autorità di pubblica sicurezza non si limita esclusivamente a prendere atto della comunicazione dei produttori/importatori.

Infatti, il Ministero istante precisa che con la comunicazione si dà avvio ad un procedimento amministrativo da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, che consiste nell'iscrizione d'ufficio del prodotto esplodente nell'allegato A al RETULPS; il provvedimento di classificazione e di iscrizione nell'allegato A, del predetto prodotto legittima il produttore o qualsiasi altro soggetto che possiede le autorizzazioni previste dal TULPS, a svolgere l'attività di importazione, di trasporto intracomunitario, di fabbricazione e/o deposito del prodotto esplodente

iscritto.

Premesso quanto sopra, si ritiene che la comunicazione di classificazione ai fini dell'iscrizione d'ufficio, dei prodotti esplodenti nell'allegato A al RETULPS, attiva il descritto procedimento amministrativo e, come tale, può essere assimilata ad una istanza prodotta all'amministrazione in vista dell'emanazione di un provvedimento, di cui all'articolo 3, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, in relazione a tale comunicazione è quindi dovuta l'imposta di bollo nella misura di euro 16,00, fin dall'origine.

IL DIRETTORE CENTRALE
Antonio Dorrello
Firmato digitalmente

Interpello: 956-706/2020



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Allegato C (cfr. paragrafo 11, lettera e.)

Modalità di presentazione della comunicazione di cui all'art. 8, comma 7, del D.M. n. 272/2002

La comunicazione del conseguimento della certificazione di conformità dell'esplosivo, soggetta all'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, deve:

- a) essere diretta al Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Ufficio per l'Amministrazione Generale - Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale;
- essere redatta nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- c) essere sottoscritta dal fabbricante, importatore o distributore titolare della licenza¹ di cui all'art. 46 e/o 47 T.U.L.P.S.;
- d) contenere le generalità complete e il codice fiscale del richiedente, l'indicazione della ditta per la quale il titolare della licenza opera ed il relativo codice fiscale o partita I.V.A., il nome dell'esplosivo e la categoria proposta in base ai criteri stabiliti per la classificazione di cui all'art. 82 del R.D. n. 635/1940 ai fini dell'iscrizione nell' "Allegato A" al medesimo regolamento;
- e) accludere la seguente documentazione:
 - per gli esplosivi prodotti in serie, l'attestato relativo all'esame UE del tipo (modulo B) e la certificazione di conformità scelta (moduli C2, D, E, F);²
 - per gli esplosivi da realizzare in produzione unica, la certificazione di conformità basata sulla verifica dell'unità (modulo G);
 - il certificato attestante il numero di identificazione ONU e il codice di classificazione, qualora non già indicati nel modulo "B" o "G";
 - la descrizione completa dell'esplosivo, ove non già compresa nel modulo "B" o "G";
 - agli atti ed ai documenti formati all'estero, redatti in lingua straniera, una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale (art. 33 D.P.R. n. 445 del 2000);
 - il fac-simile dell'etichetta di pubblica sicurezza di cui al D.Lgs. n. 8 del 2010 (art. 2, comma 3, e Allegato 1, n. 4)) da apporre sull'imballaggio all'atto dell'immissione sul territorio nazionale.

¹ Ovvero dal suo rappresentante, ai sensi degli artt. 8 e 51 TULPS.

² Tale documentazione deve pervenire completa degli eventuali aggiornamenti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Allegato F (cfr. paragrafo 15, lettera d.)

Modalità di presentazione dell'istanza ex art. 53 TULPS di riconoscimento, classificazione ed iscrizione nell'Allegato A al R.D. n. 635/1940

L'istanza per il riconoscimento e la classificazione dell'esplosivo, soggetta all'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, deve:

- a) essere diretta al Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Ufficio per l'Amministrazione Generale - Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale;
- b) essere redatta nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- c) essere sottoscritta dal titolare della licenza¹ prevista dagli artt. 46 e/o 47 T.U.L.P.S., nonché dall'art. 28 TULPS se si tratta di esplosivi destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate, dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- d) contenere le generalità complete e il codice fiscale del richiedente, l'indicazione della ditta per la quale il titolare della licenza opera ed il relativo codice fiscale o partita I.V.A., il nome dell'esplosivo e la categoria proposta in base ai criteri stabiliti per la classificazione di cui all'art. 82 del R.D. n. 635/1940 ai fini dell'iscrizione nell' "Allegato A" al medesimo R.D.;
- e) accludere la scheda tecnica descrittiva della materia e/o dell'oggetto esplosivo contenente le seguenti informazioni:
 - 1) per la materia esplosiva:
 - denominazione ed indicazione della categoria proposta ex art. 82 del R.D. n. 635/1940;
 - formulazione dettagliata, indicando la specifica tecnica di riferimento e la percentuale rispetto al totale di ogni elemento che la compone;
 - 2) per l'oggetto esplosivo:
 - denominazione ed indicazione della categoria proposta ex art. 82 del R.D. n. 635/1940;
 - caratteristiche principali, quali forma, dimensioni, materiale inerte di cui è composto, massa lorda (somma massa attiva + massa inerte) e componenti principali, relativi disegni quotati e commentati e/o schemi grafici;
 - indicazione della materia esplosiva di cui è composto, della massa attiva e relativa tolleranza, nonché estremi dell'eventuale decreto di riconoscimento e classificazione:
 - descrizione delle modalità di funzionamento, comprensiva delle precauzioni da osservare nelle fasi di stoccaggio, trasporto e impiego;
 - destinazione d'uso;
 - per oggetti complessi, descrizione dei "subcomponenti" e loro parti, indicazione degli estremi degli eventuali decreti di riconoscimento e classificazione delle materie esplosive che li compongono.

Inoltre:

Ovvero dal suo rappresentante, ai sensi degli artt. 8 e 51 TULPS.



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 1) per quanto concerne i detonatori elettrici destinati alle esigenze operative e di studio delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, nonché per quelli destinati alle attività di studio, sperimentazione e produzione di alte tecnologie civili di cui all'art. 1, punto 1, del D.M. 8 aprile 2008 (media e bassa intensità), vanno indicati anche gli elementi di marcatura sicura, atti a migliorare la tracciabilità, nonché l'impulso di accensione e intensità della corrente di non accensione.
- 2) Per quanto riguarda gli articoli pirotecnici di cui all'art.1, comma 2, lettere b), c) e d), del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123, deve essere altresì accluso il fac-simile dell'etichetta da apporre sul prodotto, la quale deve riportare i seguenti dati:
 - > denominazione del prodotto;
 - > nome del fabbricante:
 - > estremi del decreto di riconoscimento e classificazione;
 - > categoria di classificazione ai sensi dell'articolo 82 del R.D. n. 635/1940;
 - > massa attiva.
- Per quanto concerne i fuochi artificiali di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123, occorre anche allegare:
 - a) prospetto riassuntivo di cui all'Allegato 1;
 - b) fac-simile dell'etichetta che da apporre sul prodotto, recante:
 - denominazione del prodotto;
 - > categoria di classificazione ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 635/1940;
 - nome del fabbricante:
 - > estremi del decreto di riconoscimento e classificazione;
 - indicazione che il prodotto è destinato ad essere utilizzato sul territorio nazionale, dal fabbricante medesimo per spettacoli da lui eseguiti o da dipendenti della sua azienda;
 - indicazione della massa attiva:
 - distanza di sicurezza per l'impiego.



Allegato 1

PROSPETTO RIASSUNTIVO

Fuochi artificiali per uso proprio (art. 1, comma 2, lettera g), D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123)

•	ditta richiedente:
	partita I.V.A. o codice fiscale:
•	denominazione prodotto:
	(da inserire nel decreto in Gazzetta Ufficiale)
•	massa attiva: g
	❖ incendivi:
	> micce di accensione: massa totale g:
	> micce di ritardo: massa totale g:
	> micce di collegamento: massa totale g:
	❖ esplosivi:
	(es.: polvere nera per carica di lancio, polvere nera per apertura, polvere nera per carica
	delle spolette di ritardo, polvere nera per rivestimento alle sfere di colore etc)
	> g:
	>: g:
	❖ coloranti:
	> g:
	> g:
	❖ fumogeni:
	>: g:
	❖ illuminanti:
	> g:
	> g:
	❖ fischianti:
	> g:
	❖ crepitanti:
	> g:



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

0	tale massa attiva netta: g:
	ndicata nel decreto in Gazzetta Ufficiale e riportata in etichetta)
	elenco altri prodotti inerti costituenti la struttura del manufatto e loro massa:
	(es.: carta, legno, polimeri ecc.)
	❖ g:
	٠٠٠٠٠٠ g:
	massa totale inerti: g:
•	massa totale prodotto: g:
•	lunghezza della miccia: cm
•	lunghezza dei fuochi aerei cilindrici, esclusa la carica di lancio, e calibro:
	h= cm; Ø= cm
	quota di elevazione per i fuochi artificiali di tipo aereo: m
P	RINCIPALI CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO:
	quota raggiunta dalle particelle incandescenti, per i fuochi a terra: m
•	distanza tra punto di ricaduta e punto di emissione dei residui di combustione o delle
	particelle scoppiettanti, per i fuochi a terra: cm
	raggio di fiamma per i rotanti: cm
	distanza di movimento di un fuoco raso terra dal punto di accensione: cm
e N	tempo di ritardo tra l'accensione e l'inizio del funzionamento: secondi
	FIRMA DELL MOTANTE
	FIRMA DELL'ISTANTE FIRMA DEL TECNICO

NB.: nelle tabelle relative ai pesi delle masse attive ed inerti vanno inseriti, nelle rispettive voci in dettaglio, tutti gli elementi di cui è costituito un fuoco artificiale, specificando per ciascuno di essi il tipo di materiale ed il peso (es.: a) involucro in carta: da inserire nell'elenco altri prodotti costituenti la struttura del manufatto – peso XXX g; b) carica di lancio: da inserire nell'elenco dei pesi degli elementi prodotti attivi alla voce "esplosivi" – peso XXX g.) Il numero di righe è meramente indicativo.